



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"
P.IVA 04721290874
CATANIA

DELIBERAZIONE N° 682 DEL 17 APR 2019

OGGETTO: Procedimento penale n.15622/17 R.G.N.R e n. 10607/17 R.G.G.I.P. -Dipendente C.F.- Matr. n.1157 - Rimborso spese legali. -Immediata esecutività-

Il Settore proponente :

Staff Dir. Gen. – Servizi Legali

Bilancio 2019:

C.E./C.P.

Si attesta che il costo previsto rientra nei limiti del budget 2019 assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Regise

Il Dirigente dei Servizi Legali

STAFF D. (Avv. L. Daidone)

Avv. L. Daidone

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Giampiero Bonaccorsi

Con la presenza del Direttore Sanitario

Dott. Antonio Lazzara

E con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del

Dott. (Avv. Letterio DAIDONE)

Settore Risorse Economiche e finanziarie

Bilancio 2019

Registrazione n° 532/2019

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario Regise

Il Responsabile del Settore
Risorse Economiche e finanziarie

Regise

PREMESSO

- Che, con nota prot. in entrata n. 266 del 09/01/2018, la dipendente C.F., matr. n.1157, facendo seguito alla nota prot. n.123 del 04/01/2018, ha comunicato all'Azienda di aver nominato, quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Sergio Chiarenza del Foro di Catania per la difesa nel procedimento penale 15622/17 R.G.N.R. -10607/17 R.G.G.I.P., pendente innanzi il Tribunale di Catania – Sez. del Giudice per le indagini preliminari, per fatti attinenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- Che, con nota prot. n. 0014158 del 19/03/2019, la dipendente C.F. ha comunicato l'avvenuta archiviazione, con decreto emesso dal G.I.P. in data 26/02/2019, del citato procedimento penale, e ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute;
- Che, con la citata nota, la dipendente C.F. ha, altresì, trasmesso la fattura n. 07/2019 del 11/03/2019 dell'Avv. Chiarenza, dell'importo complessivo di € 2.314,26, conforme ai criteri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 e s.m.;

CONSIDERATO

-Che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1720 c.c., ogni spesa è rimborsabile in quanto sostenuta a causa dell'incarico e non semplicemente in occasione, sempre che vi sia stato positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità dei soggetti che hanno sostenuto le spese legali;

-Che l'art. 25 CCNL normativo 1998-2001 della Dirigenza Sanitaria e Professionale Tecnica e Amministrativa, al comma 1 stabilisce " *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso ."*, ed ancora, al comma 2, "*Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse"*

-Che Giurisprudenza costante afferma che una verifica in ordine all'inesistenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza può essere compiuta pienamente soltanto a procedimento concluso (Cassazione sez. Lavoro sent. 19 nov. 2007, n. 23904), ed ancora, che l'esercizio di una pubblica funzione – correttamente svolta – costituisce titolo per il rimborso delle spese legali sostenute a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario relativo a fatti e comportamenti connessi con lo svolgimento della predetta (sent. della quarta sez. del Consiglio di Stato n. 1190/2013);

-Che, l'art. 8, comma 1 del Regolamento rimborso spese ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari", adottato con delibera 1387 del 17/12/2018, recita "*L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sulla insussistenza di un possibile conflitto di interessi, garantirà il rimborso spese al dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, alla conclusione favorevole del processo stesso"*,

ed ancora, al comma 4, *“Si precisa che gli oneri difensivi e peritali rimborsabili al dipendente, non dovranno superare i limiti massimi della tariffazione aziendale già presente ed in vigore in questa Amministrazione, in ogni caso il rimborso verrà determinato sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche”*;

- Che, dall'evoluzione della complessa e articolata vicenda giudiziaria, definita con provvedimento di archiviazione del GIP del 26/02/2019, si evidenzia l'inesistenza di un ipotesi di conflitto di interesse tra l'Azienda e la dipendente C.F., coinvolta nel procedimento penale n.15622/17 R.G.N.R. e n. 10607/17 R.G.G.I.P., per fatti inerenti l'attività istituzione e all'incarico rivestito all'epoca dei fatti;

-Che il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. in data 26/02/2019;

-Che l'importo della fattura n. 7/2019 del 11/03/2019/2019 dell'Avv. Chiarenza del Foro di Catania, difensore di fiducia della dipendente C.F. nel citato procedimento penale, vista la complessità del procedimento, le tariffe aziendali all'epoca vigenti (delibera n.904/2008), rientra nei limiti previsti del D.M.n.55/2014 e s.m.;

-Che, pertanto, non sussistono ostacoli al rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente C.F., come specificate nella superiore fattura

VISTO

- Le note della dipendente C.F. n.123/2018 e n.266/18;

- Il decreto di archiviazione del G.I.P. del 26/02/2019;

- La nota della dipendente C.F., prot. n. n.14158 del 18/03/2019, con allegata la fattura dell'Avv. Chiarenza;

-Il Regolamento aziendale di rimborso spese ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;

- Il D.M. n.55/2014

Preso atto della proposta, per come sopra avanzata dal Dirigente dei Servizi Legali, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Di procedere alla liquidazione e al pagamento, a titolo di rimborso spese legali, in favore della dipendente C.F., della somma complessiva di € 2.314,26, specificata nell'allegata fattura n. 07/2019 del 1/03/2019, emessa dall'Avv. Sergio Chiarenza per le competenze professionali sostenute per la difesa della Dott.ssa C.F., nel procedimento penale n.15622/17 R.G.N.R. e n. 10607/17 R.G.G.I.P., conclusosi con decreto di archiviazione;

2)Di imputare il costo di € 2.314,26 sul conto 20301110 “Fondo rischi per cause civili e oneri processuali” del bilancio dell'Azienda esercizio 2019 (contenzioso provenienza anno 2017);

3) Di autorizzare il Settore Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere il relativo mandato di pagamento, sul conto corrente, indicato dalla dipendente C.F., con il codice IBAN IT22G0521616903000000555180;

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi Legali, al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e alla dipendente C.F.;

5) Di munire la presente deliberazione aziendale della clausola di immediata esecutività al fine di evitare maturandi interessi sulle dovute competenze.

Il Dirigente dei Servizi Legali _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F. Dott. Giampiero Bonaccorsi _____

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Lazzara _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____ (Avv. Letterio DAIDONE)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 18 / 04 / 2019 al ____ / ____ / ____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il _____ ai sensi dell'art.65 c.2 L.R. 25/93 come sostituito dall'art.53 L.R. 30/93 e che contro la stessa non è stata prodotta opposizione

Catania li _____

IL RESPONSABILE